



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2016
COM(2016) 590 final

ANNEXES 1 to 11

ALLEGATI

della

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche**

{SWD(2016) 303 final/2}
{SWD(2016) 304 final}
{SWD(2016) 305 final}
{SWD(2016) 313 final}

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

↓ 2002/20/CE (adattato)

ALLEGATO I

⊗ ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DEI NUMERI ⊗

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e
all., pt. 1) (adattato)
⇒ nuovo

Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali ⇒ per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri ⇐ (parte A), ⇒ le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), ⇐ i diritti d'uso delle radiofrequenze (parte ~~BD~~) e i diritti d'uso dei numeri (parte ~~CE~~) ~~come precisato all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).~~

↓ 2002/20/CE (adattato)

A. CONDIZIONI ⊗ GENERALI ⊗ CHE POSSONO CORREDARE L'AUTORIZZAZIONE GENERALE

~~1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).~~

21. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo ~~12~~16 della presente direttiva.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e
all., pt. 2), lett. b)

~~7~~22. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)¹.

¹ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

↓ 2002/20/CE
→₁ 2009/140/CE art. 3, pt. 11, e
all., pt. 2, lett. d)

~~103~~. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo ~~3, paragrafo 3, 12~~ della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo ~~11 21~~ della presente direttiva.

~~114~~. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della →₁ direttiva 2002/58/CE ← e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati².

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e
all., pt. 2), lett. e)

~~11a5~~. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e
all., pt. 2), lett. f)

~~126~~. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.

↓ 2002/20/CE (adattato)

~~147~~. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo ~~6, paragrafo 2, 13~~ della presente direttiva, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

↓ 2002/20/CE

~~188~~. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo ~~39-47~~ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e
all., pt. 2), lett. h), (adattato)

~~199~~. Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo ~~38 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario nonché, ove necessario e

² GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.

↓ 2002/20/CE (adattato)

☒ B. CONDIZIONI SPECIFICHE CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ☒

~~31. Interoperabilità dei servizi e~~ interconnessione delle reti conformemente alla presente direttiva ~~2002/19/CE (direttiva accesso).~~

↓ 2002/20/CE

~~5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura.~~

~~62. Obblighi di trasmissione conformemente alla presente direttiva ~~2002/22/CE (direttiva servizio universale).~~~~

↓ 2002/20/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~133. Provvedimenti concernenti~~ ⇒ la protezione della salute pubblica dai ⇐ ~~la limitazione dell'esposizione delle persone ai~~ campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme ~~comunitarie~~ ☒ dell'Unione ☒ ⇒ ~~tenendo nella massima considerazione la Raccomandazione n. 1999/519/CE del Consiglio~~ ⇐.

~~154. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente alla presente direttiva ~~2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),~~ anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica³.~~

↓ 2009/140/CE art. 3, e all., pt. 2), lett. g)

~~165. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).~~

³ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

↓ 2002/20/CE (adattato)
⇒ nuovo

176. Condizioni per l'uso ~~di frequenze~~ ⇒ dello spettro ⇐ radio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva ~~1999/5/CE~~ 2014/53/UE qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo ~~546~~, paragrafo 1, ~~☒~~ e dell'articolo 48 ~~☒~~ della presente direttiva.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e all., pt. 2), lett. h), (adattato)

197. Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo ~~38 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, ~~la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario~~ nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.

☒ C. CONDIZIONI SPECIFICHE CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, TRANNE I SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALI INDIPENDENTI DAI NUMERI ☒

↓ nuovo

1. Interoperabilità dei servizi conformemente alla presente direttiva.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11, e all., pt. 2), lett. a)

42. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, ~~dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo~~, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla presente direttiva ~~2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e all., pt. 2), lett. c), (adattato)

83. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche; ~~ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva.~~

↓ 2002/20/CE

94. Restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni

aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno⁴ e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi ~~della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive~~⁵.

↓ 2002/20/CE (adattato)

BD. CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LA CONCESSIONE DI DIRITTI D'USO ~~DELLE~~ FREQUENZE DELLO SPETTRO RADIO

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e all., pt. 3), lett. a), (adattato)

1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 45 della presente direttiva, ~~per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza~~, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio .

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e all., pt. 3), lett. b)
⇒ nuovo

2. Uso effettivo ed efficiente ~~dei numeri~~ ⇒ dello spettro ⇐ a norma della presente direttiva ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

↓ 2002/20/CE
⇒ nuovo

3. Condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per ⇒ la protezione della salute pubblica dai ⇐ ~~limitare l'esposizione del pubblico ai~~ campi elettromagnetici, ⇒ tenendo nella massima considerazione la raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE⁶, ⇐ qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.

4. Durata massima, in conformità dell'articolo ~~549~~ della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali.

5. Trasferimento ⇒ o affitto ⇐ dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità della presente direttiva ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo ~~1342~~ della presente direttiva.

7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto ⇒ nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della

⁴ ~~GUL 178 del 17.7.2000, pag. 1.~~

⁵ ~~GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GUL 202 del 30.7.1997, pag. 60).~~

⁶ Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso ~~⇐ nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.~~

⇓ nuovo

8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio agli utenti in una specifica regione o a livello nazionale.

⇓ 2002/20/CE

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.

⇓ 2009/140/CE art. 3, pt. 11), e all., pt. 3), lett. c)

10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.

⇓ 2002/20/CE

CE. CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LA CONCESSIONE DI DIRITTI D'USO DEI NUMERI

⇓ 2009/140/CE art. 3 e all., pt. 4)

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo ~~8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~3, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva.

⇓ 2002/20/CE
⇨ nuovo

2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della presente direttiva~~2002/21/CE (direttiva quadro).~~

3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della presente direttiva~~2002/22/CE (direttiva servizio universale).~~

4. Obbligo di fornire agli ~~abbonati agli~~ ⇨ utenti finali degli ⇨ elenchi pubblici le informazioni ai fini ~~degli articoli 5 e 25 dell'articolo 104 della presente direttiva~~ 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

5. Durata massima, in conformità dell'articolo ~~546~~ della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di numerazione nazionale.

6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità della presente direttiva~~2002/21/CE (direttiva quadro).~~

7. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo ~~1342~~ della presente direttiva.

8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

↓ nuovo

10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI TELEVISIONE DIGITALE E RADIO TRASMESSI AI TELESPEZZATORI E AGLI ASCOLTATORI ~~NELLA~~ ~~COMUNITÀ~~ ~~IN~~ NELL'UNIONE

PARTE I: CONDIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ACCESSO CONDIZIONATO APPLICABILI A NORMA DELL'ARTICOLO 660, PARAGRAFO 1

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori ~~della Comunità~~ dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 660, gli Stati membri garantiscono che siano applicate le seguenti condizioni:

~~a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transecontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;~~

ba) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

- proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto ~~comunitario~~ della concorrenza ~~comunitario~~ dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto ~~comunitario~~ della concorrenza dell'Unione,
- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

eb) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:

- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

PARTE II: ALTRE RISORSE CUI POSSONO APPLICARSI CONDIZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

- a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
- b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 12), lett.
a)

ALLEGATO II

~~ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO ALL'INGROSSO ALL'INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPRESO L'ACCESSO CONDIVISO O PIENAMENTE DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE IN POSTAZIONE FISSA CHE DEV'ESSERE PUBBLICATO DAGLI OPERATORI NOTIFICATI CHE DETENGANO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SPM)~~

↓ 2002/19/CE

~~Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 12), lett.
b)

~~a)"sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;~~

↓ 2002/19/CE

~~b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 12), lett.
c)

~~e)"accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 12), lett.
d)

~~d)"accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;~~

↓ 2002/19/CE

~~**A. CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE**~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 12), lett. e)

~~1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:~~

~~a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);~~

~~b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;~~

~~c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.~~

~~2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.~~

~~3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.~~

↓ 2002/19/CE

~~4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.~~

~~**B. SERVIZI DI CO-UBICAZIONE**~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 12), lett. f)

~~1. Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SPM o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato⁷.~~

↓ 2002/19/CE

~~2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).~~

~~3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.~~

⁷ ~~È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.~~

~~4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.~~

~~5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.~~

~~6. Norme di sicurezza.~~

~~7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.~~

~~8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.~~

~~**C. SISTEMI D'INFORMAZIONE**~~

~~Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.~~

~~**D. CONDIZIONI DI OFFERTA**~~

~~1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.~~

~~2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.~~

~~3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.~~

ALLEGATO III

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL'INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE

Criteria e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all'articolo 73, paragrafo 4:

- (a) i pertinenti costi incrementali del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell'operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- (b) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate solo quelli che verrebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- (c) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;
- (d) i diritti d'uso per lo spettro radio sono esclusi dall'incremento della terminazione delle chiamate mobili;
- (e) sono inclusi solo i costi commerciali all'ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- (f) si ritiene che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;
- (g) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata ad una quota di mercato non inferiore al 20%;
- (h) il metodo pertinente per l'ammortamento delle attività è l'ammortamento economico;
e
- (i) la scelta della tecnologia per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.

ALLEGATO IV

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO

Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera d), l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati i seguenti criteri:

- (a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'operatore avente un significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori siano tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, ecc.;
- (b) l'offerta di coinvestimento è trasparente:
- l'offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'operatore che detiene un significativo potere di mercato;
 - tutte le condizioni, dettagliate e complete, devono essere rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla *governance* del veicolo di coinvestimento; e
 - il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento deve essere fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;
- (c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:
- a tutte le imprese devono essere offerte condizioni di partecipazione all'accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso (*indefeasible rights of use* - IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori debbano essere offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte devono essere giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;
 - l'offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori dovrebbero avere la possibilità di impegnarsi in modo graduale e che dovrebbe essere fissata ad un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli di

aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;

– un premio crescente nel tempo deve essere considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;

– l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento;

– i coinvestitori devono concedersi reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento deve fornire l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori sulla base dell'equivalenza degli apporti e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori;

(d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.

ALLEGATO V

**ELENCO DEI SERVIZI SUPPORTATI DALL'ACCESSO FUNZIONALE A
INTERNET AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, PARAGRAFO 2**

- (1) E-mail;
- (2) motori di ricerca che consentano la ricerca di ogni tipo di informazioni;
- (3) strumenti basilari *online* di istruzione e formazione;
- (4) stampa/notizie *online*;
- (5) ordini/acquisti *online* di beni o servizi;
- (6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;
- (7) reti professionali;
- (8) servizi bancari *online*;
- (9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale;
- (10) media sociali e messaggeria istantanea;
- (11) chiamate e videochiamate (qualità standard).

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 28), e
all. I (adattato)
⇒ nuovo

ALLEGATO IVI

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO ~~10~~ 83 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO ~~29~~ 107 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO ~~30~~ 99 (AGEVOLARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE ☒) E PORTABILITÀ DEL NUMERO ☒)

PARTE A: PRESTAZIONI E SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 1083

a) Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese devono presentare gratuitamente agli ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐ per consentire a questi:

i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa e/o dei ~~corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico~~ ⇒ servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 107 ⇐; e

ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐ possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'~~abbonato~~ ⇒ utente finale ⇐, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'~~abbonato~~ ⇒ utente finale ⇐.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'~~abbonato~~ ⇒ utente finale ⇐, previa richiesta all'impresa ~~designata~~ che fornisce i servizi ~~telefonici~~ ⇒ di comunicazione vocale, o i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 107 ⇐ può impedire che vengano effettuate chiamate di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c) Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese ~~designate~~ di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi ~~telefonici accessibili al pubblico~~ ⇒ di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 107 ⇐.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese ~~designate~~ l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

e) Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato ⇒ utente finale ⇐ sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato ⇒ utente finale ⇐. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato ⇒ utente finale ⇐ (ad esempio chiamate al "112").

f) Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli abbonati ⇒ utenti finali ⇐ possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g) Controllo dei costi

La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dalle autorità nazionali di regolamentazione, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico ⇒ di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 107, ⇐ tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

PARTE B: PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 29107

~~a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)~~

~~La rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri.~~

b) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

PARTE C: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PORTABILITÀ DEL NUMERO DI CUI ALL'ARTICOLO 3099

La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati ⇒ utenti finali ⇐ con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

- a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

ALLEGATO IVVII

CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI RECUPERO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 1284 E 1385

~~PARTE A: CALCOLO DEL COSTO NETTO~~

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro nei confronti di un'impresa perché questa fornisca ⇒ un servizio universale come stabilito dagli articoli 79, 81 e 82 ⇐ ~~una rete o un servizio in una determinata regione geografica, applicando in tale regione, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.~~

Le autorità nazionali di regolamentazione considerano tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa ~~designata~~ quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. ~~Il dispositivo si applica sia nei casi in cui la rete di uno Stato membro è pienamente sviluppata sia nei casi in cui tale rete è ancora in fase di sviluppo o di espansione.~~ Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese ~~designate~~ avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'operatore di tale servizio.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;

ii) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un operatore se questo non fosse soggetto ad obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio

universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

~~PARTE B: RECUPERO DI EVENTUALI COSTI NETTI DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE~~

~~Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri provvedono affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.~~

~~Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, un dispositivo di condivisione basato su un fondo deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.~~

~~L'organismo indipendente che gestisce il fondo di finanziamento ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro. L'organismo provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute e/o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.~~

ALLEGATO HVIII

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 2196 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 2196. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ~~reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico~~ e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate. Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

~~1. Nome e indirizzo Recapiti dell'impresa o delle imprese.~~

~~Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.~~

2. Descrizione dei servizi offerti

2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità offerti e le restrizioni imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione .

2.2. Le tariffe generali del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni dei piani tariffari speciali e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul ~~con~~ l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso e della manutenzione, su i costi di utenza, ~~i costi manutenzione~~), e informazioni sugli ~~sconti~~ e le formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

~~2.3. Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.~~

~~2.43. Servizi di manutenzione e post-vendita offerti e relativi recapiti .~~

2.54. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alle commissioni per alla cessazione anticipata del contratto , a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

nuovo

2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante.

2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti disabili.

↓ 2002/22/CE (adattato) ⇒ nuovo

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

~~4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I.~~

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

**Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti ~~agli~~
articoli 11 e 22 all'articolo 97**

Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica

PARAMETRO (Nota 1)	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Tempo di fornitura del collegamento iniziale	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Tasso di guasti per linea d'accesso	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057

Per ~~⇒ i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ⇐~~ ~~le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico~~

<input checked="" type="checkbox"/> PARAMETRO (Nota 2) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DEFINIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> METODO DI MISURA <input checked="" type="checkbox"/>
Tempo di stabilimento di una connessione (Nota 2)	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Reclami relativi all'esattezza delle fatture	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
⇒ Qualità della connessione vocale ⇐	⇒ ETSI EG 202 057 ⇐	⇒ ETSI EG 202 057 ⇐
⇒ Percentuale di chiamate interrotte ⇐	⇒ ETSI EG 202 057 ⇐	⇒ ETSI EG 202 057 ⇐
Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2)	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
⇒ Probabilità di guasto ⇐		
⇒ Ritardi del segnale di chiamata ⇐		

--	--	--

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008).

↓ nuovo

Per i servizi di accesso a Internet

PARAMETRO	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Latenza		
Jitter		
Perdita di pacchetti		

↓ 2002/22/CE

Nota 1

I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat].

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

↓ 2002/22/CE

ALLEGATO V

PROCEDURA DI RIESAME DELLA PORTATA DEL SERVIZIO UNIVERSALE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 15

~~Nel valutare l'opportunità di procedere ad un riesame della portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:~~

~~sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguarda i servizi utilizzati dai consumatori;~~

~~sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguarda la disponibilità e la scelta dei servizi offerti ai consumatori;~~

~~progressi tecnologici nella fornitura dei servizi ai consumatori.~~

~~Nel valutare l'opportunità di modificare o ridefinire la portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:~~

~~Esistono servizi accessibili ed utilizzati dalla maggior parte dei consumatori? L'indisponibilità o l'impossibilità d'uso di tali servizi da parte di una minoranza è causa di esclusione sociale?~~

~~La disponibilità e l'uso di determinati servizi implica per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un intervento dell'amministrazione~~

~~pubblica qualora tali servizi non siano forniti al pubblico secondo normali condizioni commerciali?~~

ALLEGATO ~~VIX~~

INTEROPERABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO (ARTICOLO 24105)

1. ALGORITMO COMUNE DI SCOMPOSIZIONE E RICEZIONE IN CHIARO

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),
- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. INTEROPERABILITÀ DEGLI APPARECCHI TELEVISIVI ~~ANALOGICI E~~ DIGITALI

~~Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049 1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.~~

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ~~ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB~~, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti ☒ pertinenti ☒ di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.



ALLEGATO XI

Parte A

Direttive abrogate
ed [elenco delle relative modifiche successive/delle relative modifiche]
(di cui all'articolo 116)

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33)

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12)

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32)

Articolo 10

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21)

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 3 e
allegato

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7)

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 2

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51)

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11)

Articolo 1 e
allegato I

Regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Articolo 8

(GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno [e data/date di applicazione]

(di cui all'articolo 116)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
2002/19/CE	24 luglio 2003	25 luglio 2003
2002/20/CE	24 luglio 2003	25 luglio 2003
2002/21/CE	24 luglio 2003	25 luglio 2003
2002/22/CE	24 luglio 2003	25 luglio 2003

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3				Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 1, paragrafo 3 <i>bis</i>				Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafi 4 e 5				Articolo 1, paragrafi 5 e 6
Articolo 2, lettera a)				Articolo 2, paragrafo 1
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, lettera b)				Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, lettera c)				Articolo 2, paragrafo 4
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 5
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 6 Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 2, lettera d)				Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 2, lettera d <i>bis</i>)				Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 2, lettera e)				Articolo 2, paragrafo 10
Articolo 2, lettera e <i>bis</i>)				Articolo 2, paragrafo 11
Articolo 2, lettera f)				Articolo 2, paragrafo 12
Articolo 2, lettera g)				-
Articolo 2, lettera h)				Articolo 2, paragrafo 13
Articolo 2, lettera i)				Articolo 2, paragrafo 14

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
Articolo 2, lettera j)				-
Articolo 2, lettera k)				-
Articolo 2, lettera l)				-
Articolo 2, lettera m)				Articolo 2, paragrafo 15
Articolo 2, lettera n)				Articolo 2, paragrafo 16
Articolo 2, lettera o)				Articolo 2, paragrafo 17
Articolo 2, lettera p)				Articolo 2, paragrafo 18
Articolo 2, lettera q)				Articolo 2, paragrafo 19
Articolo 2, lettera r)				Articolo 2, paragrafo 20
Articolo 2, lettera s)				Articolo 2, paragrafo 21
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 22
Articolo 3, paragrafo 1				Articolo 5, paragrafo 1
-	-	-	-	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2				Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3				Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3 <i>bis</i> , primo comma				Articolo 8, paragrafo 1
-	-	-	-	Articolo 8, paragrafo 2
-	-	-	-	Articolo 7, paragrafo 1

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
Articolo 3, paragrafo 3 <i>bis</i> , secondo comma				Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3 <i>bis</i> , terzo comma				Articolo 9, paragrafi 1 e 3
-	-	-	-	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3 <i>ter</i>				Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3 <i>quater</i>				Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4				Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 5				Articolo 11
Articolo 3, paragrafo 6				Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 4				Articolo 31
Articolo 5				Articolo 20
-	-	-	-	Articolo 22
Articolo 6				Articolo 23
Articolo 7				Articolo 32
Articolo 7 <i>bis</i>				Articolo 33
-	-	-	-	Articolo 33, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 8, paragrafi 1 e 2				Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 5				Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafi 1 e 2				Articolo 4, paragrafi 1 e 2
-	-	-	-	Articolo 4, paragrafo 3

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 3				Articolo 4, paragrafo 4
-	-	-	-	Articolo 29
Articolo 9, paragrafi 1 e 2				Articolo 45, paragrafi 1 e 2
-	-	-	-	Articolo 45, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3				Articolo 45, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafi 4 e 5				Articolo 45, paragrafi 5 e 6
Articolo 9, paragrafi 6 e 7				-
Articolo 9 <i>bis</i>				-
Articolo 9 <i>ter</i> , paragrafi 1 e 2				Articolo 51, paragrafi 1 e 2
Articolo 9 <i>ter</i> , paragrafo 3				Articolo 51, paragrafo 4
-	-	-	-	Articolo 51, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1				Articolo 89, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2				Articolo 89, paragrafo 3
-	-	-	-	Articolo 89, paragrafo 2
-	-	-	-	Articolo 89, paragrafo 4
-	-	-	-	Articolo 89, paragrafo 5
-	-	-	-	Articolo 89, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafo 3				Articolo 89, paragrafo 7
Articolo 10, paragrafo 4				Articolo 89, paragrafo 8
Articolo 10, paragrafo 5				-
Articolo 11				Articolo 43

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
Articolo 12, paragrafo 1				Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2				-
Articolo 12, paragrafo 3				Articolo 59, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 4				-
Articolo 12, paragrafo 5				Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 13				Articolo 17
Articolo 13 <i>bis</i> , paragrafi 1, 2 e 3				Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13 <i>bis</i> , paragrafo 4				-
-				Articolo 40, paragrafo 5
-	-	-	-	Articolo 40, paragrafo 4
Articolo 13 <i>ter</i> , paragrafi 1, 2 e 3				Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3
-	-	-	-	Articolo 41, paragrafo 4
Articolo 13 <i>ter</i> , paragrafo 4				Articolo 41, paragrafo 7
-	-	-	-	Articolo 41, paragrafo 5
-	-	-	-	Articolo 41, paragrafo 6
Articolo 14				Articolo 61
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3				Articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3
15 (4) (4)				-
-	-	-	-	
-	-	-	-	Articolo 64

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
Articolo 16				Articolo 65
Articolo 17				Articolo 39
Articolo 18				-
Articolo 19				Articolo 38
Articolo 20				Articolo 26
Articolo 21, paragrafo 1				Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2, commi primo e secondo				Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma				Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 21, paragrafo 2, commi quarto e quinto				Articolo 27, paragrafo 4
-				
Articolo 21, paragrafo 3				Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 21, paragrafo 4				-
Articolo 21 <i>bis</i>				Articolo 27, paragrafo 6
Articolo 22, paragrafo 1				Articolo 29
Articolo 22, paragrafo 2				Articolo 110, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 3				Articolo 110, paragrafo 3
-	-	-	-	Articolo 110, paragrafo 4
-	-	-	-	Articolo 11, paragrafo 2
				Articolo 110, paragrafo 5

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
-	-	-	-	Articolo 109
Articolo 23				Articolo 111
Articolo 24				Articolo 112, paragrafi 1 e 2
Articolo 25				Articolo 114, paragrafo 1
Articolo 26				Articolo 116
Articolo 28				Articolo 115
Articolo 29				Articolo 117
Articolo 30				Articolo 118
Allegato II				-
	Articolo 1			Articolo 1, paragrafo 1
	Articolo 2, paragrafo 1			-
	Articolo 2, paragrafo 2			Articolo 2, paragrafo 22
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 23
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 24
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 25
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 26
	Articolo 3, paragrafo 1			Articolo 12, paragrafo 1
	Articolo 3, paragrafo 2, prima frase			Articolo 12, paragrafo 2
	Articolo 3, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase			Articolo 12, paragrafo 3
	Articolo 3, paragrafo 3			Articolo 12, paragrafo 4
-	-	-	-	
	Articolo 4			Articolo 15

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
-	Articolo 5, paragrafo 1	-	-	Articolo 46, paragrafo 1
-	-	-	-	Articolo 46, paragrafi 2 e 3
-	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma	-	-	Articolo 48, paragrafo 1
-	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, prima frase	-	-	Articolo 48, paragrafo 2
-	Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma	-	-	Articolo 48, paragrafo 5
-	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase	-	-	Articolo 48, paragrafo 3
-	-	-	-	Articolo 48, paragrafo 4
-	Articolo 5, paragrafo 3	-	-	Articolo 48, paragrafo 6
-	Articolo 5, paragrafi 4 e 5	-	-	Articolo 87, paragrafi 4 e 5
-	Articolo 5, paragrafo 6	-	-	Articolo 52
-	-	-	-	Articolo 87
-	Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4	-	-	Articolo 13
-	-	-	-	Articolo 47
-	Articolo 7	-	-	-
-	-	-	-	Articolo 54
-	Articolo 8	-	-	Articolo 36
-	Articolo 9	-	-	Articolo 14
-	Articolo 10	-	-	Articolo 30
-	-	-	-	

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
-	Articolo 11	-	-	Articolo 21
-	Articolo 12	-	-	Articolo 16
-	Articolo 13	-	-	Articolo 42
-	-	-	-	Articolo 88
-	Articolo 14, paragrafo 1	-	-	Articolo 18
-	Articolo 14, paragrafo 2	-	-	Articolo 19
-	Articolo 15	-	-	Articolo 112, paragrafi 3 e 4
-	Articolo 16	-	-	-
-	Articolo 17	-	-	-
-	Articolo 18	-	-	-
-	Articolo 19	-	-	-
-	Articolo 20	-	-	-
-	Allegato	-	-	Allegato I
-	-	Articolo 1, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 1, paragrafi 2 e 3
-	-	Articolo 2, lettera a)	-	Articolo 2, paragrafo 28
-	-	Articolo 2, lettera b)	-	Articolo 2, paragrafo 29
-	-	Articolo 2, lettera c)	-	Articolo 2, paragrafo 30
-	-	Articolo 2, lettera d)	-	-
-	-	Articolo 2, lettera e)	-	Articolo 2, paragrafo 31
-	-	Articolo 3	-	Articolo 57
-	-	Articolo 4	-	Articolo 58
-	-	Articolo 5	-	Articolo 59

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
		Articolo 6		Articolo 60
				-
		Articolo 8		Articolo 66
		Articolo 9		Articolo 67
		Articolo 10		Articolo 68
		Articolo 11		Articolo 69
-	-	-	-	Articolo 70
		Articolo 12		Articolo 71
		Articolo 13		Articolo 72
-	-	-	-	Articolo 73
-	-	-	-	Articolo 74
		Articolo 13 <i>bis</i>		Articolo 75
		Articolo 13 <i>ter</i>		Articolo 76
-	-	-	-	Articolo 77
-	-	-	-	Articolo 78
		Articolo 14		-
		Articolo 15		Articolo 112, paragrafo 5
		Articolo 16, paragrafo 1		-
		Articolo 16, paragrafo 2		Articolo 113, paragrafo 4
		Articolo 17		-
		Articolo 18		-
		Articolo 19		-
		Articolo 20		-
		Allegato I		Allegato II
		Allegato II		-
-	-	-	-	Allegato III

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
			Articolo 1	Articolo 1, paragrafi 4 e 5
			Articolo 2, lettera a)	-
			Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 32
			Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 33
			Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 34
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 35
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 36
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 37
-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 38
-	-	-	-	Articolo 79
-	-	-	-	Articolo 80
			Articolo 3	Articolo 81, paragrafi 1 e 2
			Articolo 4	-
			Articolo 5	-
			Articolo 6	-
			Articolo 7	-
			Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 81, paragrafo 3
			Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 81, paragrafo 4
			Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 81, paragrafo 5
			Articolo 9	-
-	-	-	-	Articolo 82
			Articolo 10	Articolo 83

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
			Articolo 11	-
			Articolo 12	Articolo 84
			Articolo 13	Articolo 85
			Articolo 14	Articolo 86
			Articolo 15	Articolo 114, paragrafi 2 e 3
			Articolo 17	-
-	-	-	-	Articolo 92
-	-	-	-	Articolo 94
			Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 95
			Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 98, paragrafo 3

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
			Articolo 21	Articolo 96
			Articolo 22	Articolo 97
			Articolo 23	Articolo 101
			Articolo 23 <i>bis</i>	Articolo 103
			Articolo 24	Articolo 105
			Articolo 25	Articolo 104
			Articolo 26	Articolo 102
			Articolo 27	-
			Articolo 27 <i>bis</i>	Articolo 90
			Articolo 28	Articolo 91
			Articolo 29	Articolo 107
			Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 99, paragrafo 2
			Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 99, paragrafo 3
			Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 99, paragrafo 4
			Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 99, paragrafo 5
			Articolo 30, paragrafo 5	Articolo 98, paragrafo 1
			Articolo 31	Articolo 106
			Articolo 32	-
			Articolo 33	Articolo 24
			Articolo 34	Articolo 25
			Articolo 35	Articolo 108
			Articolo 36	Articolo 113
			Articolo 37	-
			Articolo 38	-
			Articolo 39	-

Direttiva 2002/21/CE	Direttiva 2002/20/CE	Direttiva 2002/19/CE	Direttiva 2002/22/CE	La presente direttiva
			Articolo 40	-
			Allegato I	Allegato V
			Allegato II	Allegato VII
			Allegato III	Allegato VIII
			Allegato IV	Allegato VI
			Allegato V	-
			Allegato VI	Allegato IX
				Allegato IV